

Reintroduzione richiesta licenza alcolici UTIF

L'assetto normativo a seguito del D.L. 34/2019 comporta per gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini – la reintroduzione dell'obbligo di denuncia di attivazione ai sensi dell'art. 29, comma 2 TUA e la necessità di munirsi della licenza fiscale prevista dall'art. 63 del TUA ai fini dell'esercizio dell'attività di rivendita di alcole e bevande alcoliche.

Il D.lgs. 222/2016 dispone che la comunicazione da presentare al SUAP all'avvio della vendita al minuto di prodotti alcolici vale quale denuncia ai sensi del D.lgs. 504/1995 all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Pertanto, nel caso in cui l'interessato si rivolga al SUAP per l'avvio del procedimento di **inizio attività** secondo le modalità procedurali ivi previste, non occorre presentare la denuncia all'ufficio delle Dogane, fermo restando però l'obbligo di munirsi della licenza fiscale, come previsto al comma 4 dell'art. 29 del TUA.

Per quanto concerne la regolarizzazione dei soggetti che hanno **iniziato l'attività nel periodo in cui la licenza era stata soppressa**, questi devono presentare istanza all'Agenzia delle Dogane (v. allegato)

I soggetti che hanno nel frattempo cessato l'attività devono trasmettere la richiesta di cessazione.

Le licenze che sono state rilasciate a suo tempo non devono essere rifatte.

16/08/2019

SUAP ITALIA

MARIO SERIO

Riproduzione riservata ©